

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

TRIBUNALE DI NOLA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE

Art. 70 c. 6 d.lgs. 14/2019

Integrazione della Relazione Particolareggiata

Art. 68 d.lgs. 14/2019

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
DEL CONSUMATORE**

**Sig. BUONINCONTRO ALDO –**

**Sig.ra MAZZUOCOLO GIOVANNA**

info@molissoepartners.it




molissoepartners.it



Molisso & Partners STP SRL - P.IVA 09148451215

Via Arcora, 110 (Palazzo Ge.cos.) - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 80013

Tel. 081.522.57.22 - Tel. 081.012.72.21



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*


## INDICE

1. Premessa
2. Composizione del nucleo familiare
3. Composizione del Debito
4. Motivi dell'indebitamento
5. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
7. Valutazione del merito creditizio;
8. Procedure giudiziarie pendenti
9. Sintesi della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
10. Modalità di pagamento
11. Convenienza della Ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio
12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore
13. Giudizio finale in merito alla fattibilità della proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

info@molissoepartners.it

molissoepartners.it





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


### 1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Domenico Perugino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 852/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 145827, con studio in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora Provinciale n. 110 - Palazzo Gecos, con [domenicoperugino@pec.commercialisti.it](mailto:domenicoperugino@pec.commercialisti.it), con l'ausilio dell' Avv. Claudio Liguori con studio in 80034 - Marigliano (NA) alla Corso Umberto I n. 381

#### PREMESSO CHE

- in data 21.07.2022 veniva depositato ricorso contenente la proposta di Piano del Consumatore ai sensi della precedente procedura ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012;
- in data 19.10.2022 veniva depositato il ricorso ai sensi ex art. 67 CCII contenente la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in seguito all'ordinanza del 20.09.2022 con la quale il Giudice assegnava termine di 30 giorni per la presentazione dell'integrazione del ricorso e della documentazione nei termini richiesti dagli artt. 67 e ss. CCII;
- con decreto del 16.11.2022 il Giudice, rilevava l'ammissibilità della proposta, dichiarava aperto il procedimento di omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ordinando che la proposta, il ricorso e il decreto di apertura del procedimento di omologazione fossero comunicati dall'OCC ai creditori, avvertendoli che ai sensi dell'art. 70 c. 2 nei venti giorni successivi alla comunicazione fatta, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC;
- in data 12.12.2022 l'avv. Gaetano Caprino nella qualità di difensore della INTESA SAN





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

PAOLO SPA, comunicava l'indirizzo pec così come previsto e comunicava Precisazione del credito vantato dalla Banca per un ammontare di € 102.027,60 di cui: € 79.517,50 quale capitale residuo, € 116,63 per rateo interessi; € 20.304,16 per rate arretrate; € 2.089,31 per interessi di mora;

- i ricorrenti avevano indicato quale credito maturato nei confronti di Intesa il minor importo di € 80.859,43, atteso che la Banca non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di precisazione del credito formulata dal sottoscritto quale gestore della crisi;
- con pec del 12.12.2022 l'Agenzia delle Entrate della Riscossioni comunicava l'emissione di due nuove cartelle esattoriali, che andranno necessariamente escluse dalla ristrutturazione dei debiti in quanto successive al deposito del ricorso, così come dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossioni;
- in data 27.12.2022 la Camera di Commercio di Napoli esprimeva il proprio diniego all'approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti in quanto non sarebbe riconosciuta la natura privilegiata del credito;
- il predetto rilievo in quanto il credito della CCIAA di Napoli è stato indicato in privilegio ex. Art. 2752 c. 3 c.e., ma poi degradato a chirografario atteso che i creditori privilegiati nulla ricaverebbero dalla liquidazione controllata del Patrimonio ex art. 268 del D. Lgs. 14/2019;
- Alla luce di quanto esposto si era provveduto ad effettuare le opportune modifiche alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come previsto dal comma 6 dell'art. 70 del D, Lgs. 14/2019 e provvede ad integrare la relazione particolareggiata è





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68 del D. lgs. 14/2019.

- In seguito all'udienza del 21/02/2023 il D.G dottoressa Rosa Napolitano in data 11.04.2023 ha emesso provvedimento affinché i ricorrenti apportassero entro 30 giorni, i seguenti correttivi:
- *previsione del soddisfacimento del creditore ipotecario in misura integrale o, perlomeno, non inferiore al valore di mercato del bene ex art. 67 comma 4 CCI;*
- *previsione del pagamento, secondo l'ordine delle cause di prelazione, dell'importo preventivato quale compenso dell'OCC da corrispondere in prededuzione nella misura massima del 50% dell'importo ancora dovuto, mentre il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta.*

Alla luce degli ulteriori rilievi formulati dal Giudice, il sottoscritto ha valutato con i ricorrenti di apportare le opportune modifiche alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come richiesto.

Unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;
- Dichiarazione beni mobili registrati;
- Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche mod. 730 riferita ai redditi per gli anni 2019, 2020 e 2021;



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3 del D. Lgs 14/2019 procederà a relazionare circa la proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dal Sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna; a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.


## 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare risulta essere composto in totale da tre persone e comprende:

- Buonincontro Aldo nato a Napoli il 02.05.1973 marito lavoratore dipendente;
- Mazzuocolo Giovanna, nata il 11/01/1974, a Pomigliano d'Arco (NA), moglie, casalinga
- ~~Buonincontro~~ ~~Aldo~~ nato ~~02/05/1973~~ a ~~Napoli~~ (~~NA~~) figlio minorenni, studente.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

familiare in complessivi euro 1.800,00 così suddivise:

Dettaglio spese	Media mensile
Spesa alimentare	€ 920,00
Utenze	€ 300,00
Auto	€ 100,00
Spese scolastiche	€ 50,00
Piscina figlio	€ 80,00
Abbigliamento	€ 100,00
Spesa alimentare	€ 920,00
Condominio	€ 30,00
Tari	€ 20,00
Spese Sanitarie	€ 100,00
Spese imprevedute	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.800,00</b>


Dall'analisi dei dati ISTAT al SUD ITALIA, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 1 figlio, viene indicato una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari per un totale di euro 2.067,50, importo moltiplicato per il coefficiente di equivalenza Carbonaro (per una famiglia dei 3 persone) pari 1.33, genera una spesa media mensile di €. €. 2.749,77.

Si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

### 3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Il ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. L'attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

piano del consumatore, può essere così rappresentata:

## ➤ Situazione Debitoria

CREDITORI E VALORE CREDITO			
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	
Ipoteca	INTESA SAN PAOLO	102.027,60	Cointestato con Mazzuocolo Giovanna e Garante Papaccio Rosa
Chirografario	FIS (cessionaria Compass)	16.817,96	
Chirografario	ITALCAPITAL (cessionaria FIndomestic)	1.632,25	
Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	53.915,04	
Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.641,75	
Privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.	REGIONE CAMPANIA	372,58	
Chirografario	REGIONE CAMPANIA	178,43	
Chirografario	COMUNE DI NAPOLI	2.656,34	
Chirografario	COMUNE DI ACERRA	344,71	
Chirografario	COMUNE DI PORTICI	274,24	
Privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.	CCIAA DI NAPOLI	158,09	
Privilegio ex artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 e art. 2778 n. 1 c.c.	INAIL	502,80	

info@molissopartners.it

molissopartners.it







# MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Chirografario	INAIL	36,44	
Chirografario	PREFETTURA DI NAPOLI	84,90	
Chirografario	GDP NAPOLI	105,72	
Chirografario	TRIBUNALE DI NOLA	285,73	
Privilegio ex artt. 2752 c.c. u.c., 2749 c.c., 2778 c.c. n. 20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	223,51	Mazzuocolo Giovanna
Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	77,98	Mazzuocolo Giovanna
Prededuzione	OCC	7.846,25	Contestato con Mazzuocolo Giovanna
Prededuzione	AVV. CLAUDIO LIGUORI	4.801,94	Contestato con Mazzuocolo Giovanna
	TOTALE	201.984,26	


## ➤ Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

Il Sig. Aldo Buonincontro e la Sig.ra Mazzuocolo Giovanna, coniugati in regime di comunione dei beni, dispongono del seguente patrimonio così composto:

### a) Beni immobili:

1. Proprietà in comune ed in parti uguali dell'appartamento in cui risiedono, sito in Acerra (NA), al Corso Italia 197, riportato nel catasto fabbricati al foglio 42 particella 720 subalterno 17, cat. A2, vani 6,5 R.C. 553,90 di 116 mq.
2. Proprietà di Mazzuocolo Giovanna per una quota pari a 111/1000 dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla Via Vittorio Emanuele III N. 292 riportato nel catasto fabbricati al foglio 4 particella 164 subalterno 3, cat. A3, vani 6, R.C. 291,28.

molissoepartners.it info@molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

3. Proprietà di Mazzuocolo Giovanna per una quota pari a 111/1000 dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla Via Vittorio Emanuele III N. 292 riportato nel catasto fabbricati al foglio 4 particella 164 subalterno 2, cat. C2, mq. 40, R.C. 61,97.

I beni indicati al N. 2 e 3, essendo la quota di proprietà irrisoria ed il valore di mercato esiguo che rende antieconomico l'eventuale liquidazione o divisione della quota non vengono considerati ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria.

PATRIMONIO IMMOBILIARE							
TIPOLOGIA	STATO	VALORE DI MERCATO €/MQ		VALORE MEDIO	MQ.	QUOTA DI POSSESSO	VALORE DELL'IMMOBILE
		MIN	MAX				
ABITAZIONE CIVILE	NORMALE	970,00	1.500,00	1.235,00	116	100%	143.260,00

b) Beni mobili

❖ Beni mobili registrati:


- Il sig. Buonincontro Aldo non è proprietario di alcun bene mobile registrato.
- La sig.ra Mazzuocolo Giovanna è proprietaria di un' automobile tipo Hyundai Modello Atos Targata CH248PF, la cui vetustà rende la sua liquidazione antieconomica;

❖ Beni mobili non registrati:

- Il sig. Buonincontro Aldo è titolare di PostePay Evolution N° \*\*\*\* \* 7794;

molissoepartners.it info@molissoepartners.it





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*


## ➤ **Capacità reddituale**

Il Sig. Buonincontro Aldo, risulta essere l'unico possessore di reddito in famiglia. I flussi reddituali disponibili, sono rappresentati dall'attività di lavoratore dipendente, presso la società GRIMALDI EUROMED SPA. Il reddito mensile disponibile del Sig. Buonincontro Aldo è di circa €. 2.300,00 euro mensili. La sig.ra Mazzuocolo Giovanna non percepisce alcun reddito.

## 4. **MOTIVI DELL' INDEBITAMENTO**

Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di ristrutturazione dei debiti e quella acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna. Al fine di comprendere i sintomi del sovraindebitamento è necessario rappresentare brevemente gli eventi accaduti negli ultimi anni.

Il Sig. Buonincontro Aldo era titolare della ditta individuale IMPIANTISTICA FUTURA di BUONINCONTRO ALDO ( P.I. 03945581217) con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Vittorio Emanuele III n. 87. L'impresa è stata costituita nel marzo del 2001 ed operava con discreto successo nel settore dell'impiantistica. A causa della crisi che ha colpito in modo particolare il settore dell'artigianato, il sig. Buonincontro è stato costretto a cessare l'attività in data 28.09.2018.



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

TABELLA COMPARATIVA REDDITI

ANNO	REDDITO	+/- REDDITO ANNO PRECEDENTE	+/- % DI SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE
2019	€ 11.707		
2020	€ 31.870	+ 20.163,00	+63%
2021	€ 38.343	+6.473,00	+17%


Come si può vedere infatti dalla tabella precedente, il sig. Buonincontro, fino all'anno 2019 non aveva un reddito sufficiente a far fronte agli impegni assunti in precedenza ed è solo dall'anno 2019 che presenta una capacità reddituale soddisfacente.

## **5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che il Sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna si sono sempre assunti impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e con la consapevolezza di poterli fronteggiare.

La progressiva perdita di reddito legata al periodo di crisi della propria ditta individuale era imprevista e imprevedibile. Questo consente di poter evidenziare che il Sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni ludici. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


### 6. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE E ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 inserendo la non ammissibilità limitatamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Nella valutazione dei fatti e della documentazione, il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando quando più creditori possibili. Solo la riduzione del reddito ha indotto il debitore a fare una scelta di non pagare più i creditori. E pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del debitore, in quanto gli elementi che contraddistinguono la condizione di sovraindebitamento sono: "causa dell'indebitamento non imputabile al ricorrente - diligenza tenuta nel continuare a pagare la maggior parte dei creditori".

### 7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Con le modifiche introdotte dal DL 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020, la valutazione del merito creditizio del consumatore assume un ruolo centrale sia nel piano sia nell'accordo di composizione della crisi, ove si rende necessario accertare se l'intermediario finanziario, nel concedere il prestito, abbia opportunamente considerato la capacità della controparte di sostenere quel livello di indebitamento potendo, in un'ottica prospettica,

13



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


provvedere poi al suo rimborso. In particolare, anticipando le disposizioni di cui agli art. 68 comma 3 e 76, comma 3 del Codice della Crisi (Dlgs. 14/2019), è posto in capo all'organismo di composizione della crisi (OCC) la richiesta **inderogabile** di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà **preclusa** la possibilità di opporsi o opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e comunque per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art. 68 comma 3 del D.lgs. 14/2019. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159. Si è provveduto ad individuare l'ammontare dell'assegno sociale (fonte INPS) per gli anni 2005 e 2012, anni in cui è stato richiesto l'accesso al credito da parte del ricorrente.

FINDOMESTIC BANCA (2005) COMPASS BANCA (2012) – INTESA SAN PAOLO (2012).

- Per l'anno 2005 l'assegno sociale ammonta ad ( €. 4.017,26 annui pari ad €. 309,02 mensili per 13 mensilità). Nel caso in esame il parametro da utilizzare (derivante dalla scala di equivalenza ai fini ISEE regolamento DPCM n. 159 del 05.12.2013) per una







# MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


famiglia composta da 3 persone è pari a 2,04. L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il 2005 è pari ad € 630,40 (309,02 x 2,04).

- Per l'anno 2012 l'assegno sociale ammonta ad (€ 5.577,00 annui pari ad € 429,00 mensili per 13 mensilità). L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il 2012 è pari ad € 875,16 (429,00 x 2,04).

Di seguito si rappresenta la valutazione del merito creditizio operato da FINDOMESTIC BANCA - COMPASS BANCA - INTESA SAN PAOLO

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	
FINDOMESTIC BANCA	
(A) Assegno Sociale anno 2005 (fonte INPS)	€ 309,02
Componenti Nucleo Familiare	3
(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)	2,04
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 630,40
(D) Reddito mensile netto disponibile (1.200,00 x 12 = 14.400 mensilità)	€ 1.200,00
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere (FINDOMESTIC 120,00)	€ 0,00
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	€ 569,60
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 120,00
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	€ 449,60

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	
COMPASS - INTESA SAN PAOLO	
(A) Assegno Sociale anno 2012 (fonte INPS)	€ 429,00



# MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

<b>Componenti Nucleo Familiare</b>	3
<b>(B) Parametro di Equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)</b>	2,04
<b>(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso ( A x B )</b>	€ 875,16
<b>(D) Reddito mensile netto disponibile (1.111,5 x 12 = 13338 / 12 mensilità)</b>	€ 1.111,50
<b>(E) Rata mensile di finanziamenti in essere ( FINDOMESTIC 120,00)</b>	€ 120,00
<b>(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)</b>	€ 116,34
<b>(G) Rata mensile finanziamento concesso (INTESA €. 486,10+COMPASS €.343,76)</b>	€ 829,86
<b>(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)</b>	-€ 713,52

Il reddito disponibile invece per FINDOMESTIC BANCA disponibile dal debitore alla data di richiesta del finanziamento risultava essere pari a 449,60.


Il reddito disponibile invece per INTESA SAN PAOLO e COMPASS BANCA è negativo e pertanto si desume che non hanno adoperato la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio del Sig. Buoincontro Aldo e Mazzuoccolo Giovanna.

## 8. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente il ricorrente ha un procedimento giudiziario pendente promosso da ITACAPITAL notificato in data 17.06.2022 e precisamente D.I. N° 27/2022 R.G. 392/2022 emesso dal Giudice di Pace di Acerra.

Inoltre in data 06/10/2022 è stato notificato Decreto Ingiuntivo promosso dalla società IFIS NPL INVESTING SPA, già IFIS NPL SPA e precisamente D.I. n. 1891/2022 del 04/10/2022 R.G. 5676/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Nola, I Sezione Civile.





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo*

## 9. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sig. Buonincontro Aldo e la Sig.ra Mazzuocolo Giovanna, in ottemperanza al D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche hanno proposto una ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti. Il credito in favore di Intesa San Paolo SpA garantito da ipoteca viene interamente soddisfatto.


I crediti privilegiati in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione sono stati degradati a chirografo in quanto in caso di liquidazione ex art. 268 D. Lgs. 14/2019, la somma ricavabile dalla liquidazione dell'immobile di proprietà andrà integralmente assegnata al creditore ipotecario e pertanto, la quota di reddito liquidabile è pari a € 0,00 e pertanto i privilegiati nulla ricaverebbero dalla liquidazione ex art. 268 D. Lgs. 14/2019.

I creditori chirografari sono stati soddisfatti con una percentuale di realizzo del 17,51% del valore nominale che è un importo ben superiore a quello ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

Il credito per il compenso per l'Avv. Liguori Claudio viene soddisfatto interamente in prededuzione.

Il credito per l'attività dell'OCC viene soddisfatto interamente per la somma di € 7.846,25 (di cui il 50% da pagare prima della completa esecuzione del piano, mentre l'altro 50% verrà pagato alla fine dell'esecuzione del piano).

Il piano proposto prevede il pagamento di n. 260 rate mensili di € 500,00 dalla data di omologa del piano (nel mese di dicembre la rata deve intendersi doppia) per un importo complessivo destinato alla procedura di € 130.000,00.



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
 Dott. Pasquale Errichiello  
 Dott. Domenico Perugino  
 Dott.ssa Antonella Longobardo

Nel dettaglio la proposta di ristrutturazione del debito prevede:

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Ipoteca	INTESA SAN PAOLO	102.027,60	100,00%	102.027,60	0,00%
Chirografario	IFIS (cessionaria Compass)	16.817,96	17,51%	2.945,62	82,49%
Chirografario	ITALCAPITAL (cessionaria Findomestic)	1.632,25	17,51%	285,89	82,49%
Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE	63.741,11	17,51%	11.145,73	82,49%
Chirografario	REGIONE CAMPANIA	372,58	17,51%	65,26	82,49%
Chirografario	REGIONE CAMPANIA	178,43	17,51%	31,24	82,49%
Chirografario	COMUNE DI NAPOLI	2.656,34	17,51%	465,25	82,49%
Chirografario	COMUNE DI ACERRA	344,71	17,51%	60,38	82,49%
Chirografario	COMUNE DI PORTICI	274,24	17,51%	48,03	82,49%
Chirografario	ECIAA DI NAPOLI	158,09	17,51%	27,69	82,49%
Chirografario	INAIL	539,24	17,51%	96,51	82,49%
Chirografario	PREFETTURA DI NAPOLI	84,90	17,51%	14,87	82,49%
Chirografario	GDP NAPOLI	105,72	17,51%	18,52	82,49%
Chirografario	TRIBUNALE DI NOLA	285,73	17,51%	50,04	82,49%
Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	223,51	17,51%	39,14	82,49%

info@molissoepartners.it  
 molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Chirografario	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	77,98	17,51%	13,65	82,49%
Prededuzione	OCC	7.846,25	100,00%	7.846,25	0,00%
Prededuzione	AVV. CLAUDIO LIGUORI	4.801,94	100,00%	4.801,94	0,00%
	TOTALE	202.168,58		129.983,61	


La madre di Mazzuocolo Giovanna, ~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~), nata a ~~XXXXXXXXXX~~ (C.A. ~~XXXXXXXXXX~~) ed ivi residente, alla via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXX~~, già garante del mutuo ipotecario, si impegna puntualmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il presente piano e in particolare per il pagamento delle rate ivi indicate in caso di ritardato ovvero omesso pagamento.

## 10.

### 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il ricorrente verserà la somma di circa €. 500,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegi:

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
Privilegio	Creditore			N. rate
	Avv.to Claudio Liguori	O.C.C. 50%		
Prededuzione	€ 275,18	€ 224,82		1-13
	€ 137,59	€ 112,41		14-21
	€ 123,87	€ 101,20		22
Totale	€ 4.801,93	€ 3.923,14		



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
 Dott. Pasquale Errichiello  
 Dott. Domenico Perugino  
 Dott.ssa Antonella Longobardo

Creditore				
<b>Ipotecario</b>	<b>Intesa San Paolo</b>			<b>N. rate</b>
		€ 250,00		14-21
		€ 274,94		22
		€ 500,00		23-221
		€ 252,67		222
<b>Totale</b>	€ 102.027,61			
Creditore				
<b>Chirografaro</b>	<b>IFIS</b>	<b>ITACAPITAL</b>	<b>ADER</b>	<b>N. rate</b>
	€ 47,54	€ 4,61	€ 195,18	222
<b>Totale</b>	€ 47,54	€ 4,61	€ 195,18	
<b>Chirografaro</b>	<b>IFIS</b>	<b>ITACAPITAL</b>	<b>ADER</b>	<b>N. rate</b>
	€ 96,11	€ 9,38	€ 394,56	223-252
<b>Totale</b>	€ 2.883,30	€ 279,90	€ 11.836,88	
<b>Chirografaro</b>	<b>IFIS</b>	<b>ITACAPITAL</b>	<b>ADER</b>	<b>N. rate</b>
	€ 14,78	€ 1,43	€ 60,66	253
<b>Totale</b>	€ 14,78	€ 1,43	€ 60,66	
<b>TOTALE</b>	<b>IFIS</b>	<b>ITACAPITAL</b>	<b>ADER</b>	
	€ 2.945,72	€ 285,94	€ 12.092,54	
SALDO OCC				
<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>OCC 50%</b>			<b>N. rate</b>
		€ 423,13		253
		€ 500,00		254-260
<b>Totale</b>	€ 3.923,13			

info@molissoepartners.it  
 molissoepartners.it





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## 12. CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI RISPETTO ALL' ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 68 e seguenti del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura liquidazione.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I beni liquidabili risultano essere:


- ❖ Quota 1000/1000 dell'appartamento sito in Acerra (NA), al Corso Italia n. 197, riportato nel catasto fabbricati al foglio 42 particella 720 subalterno 17 vani 6,5 RC 553,90 di circa 116 mq Valore Stimato €. 143.260,00.
- ❖ l'importo di €. 143,46 quale saldo sulla carta Postepay Evolution;
- ❖ c) il valore della quota di proprietà del Buonincontro dell'automobile descritta in premessa non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 14-ter attesa la sua vetustà;
- ❖ d) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è pertanto inferiore all'importo dei debiti.

Di conseguenza, con il piano del consumatore si propone di soddisfare parzialmente i debiti.

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione dell'immobile, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene a seguito di un ribasso del 25%. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 107.445,00. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva che assommano ad €. 18.355,00 e pertanto alla luce quanto sopra esposto, il valore attivo dell'alternativa liquidatoria sarebbe di €. 89.090,00, una somma nettamente inferiore a quella offerta dai ricorrenti (€. 130.000,00).





# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso specifico, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Con la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore i debitori, offrono ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio.

Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione non potrà mai essere superiore a quella ricavata con la Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, si consentirebbe ai debitori di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019

### **13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019. A conclusione della presente relazione ex art. 68, D. Lgs. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC RILEVATO

che è stata esaminata la proposta della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art 70 e ss. D. Lgs 14/2019 che prevede da parte del Sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna, il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;

molissopartners.it info@molissopartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

che la madre di Mazzuocolo Giovanna, PAPACCIO Rosa (C.F. PPCRSO46D50B905Z), si impegna puntualmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il presente piano e in particolare per il pagamento delle rate ivi indicate in caso di ritardato ovvero omesso pagamento. che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;


che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore come proposto ai creditori.



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

## ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.68 e ss. del D. Lgs. 14/2019.

### **13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di una proposta di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La Ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari. È stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto alla ristrutturazione dei debiti del Consumatore.


Con l'omologazione della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

### **ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Domenico Perugino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 852/A e al Registro dei Revisori Contabili n. 145827,

24





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

### ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- La Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore.
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dal Sig. Buonincontro Aldo e delle verifiche effettuate dallo scrivente, in particolare:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. dichiarazione di accettazione;
3. 730 2020;
4. 730 2021;
5. 730 2022;
6. Buste paga;
7. Visure catastali;
8. Visure Ipotecarie;
9. Crif;
10. Contratto di mutuo;
11. Credito residuo Intesa San Paolo;
12. precisazione credito IFIS (cessionaria Compass);
13. precisazione credito ITALCAPITAL (cessionaria Findomestic);
14. precisazione credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
15. tabella compenso OCC;



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

16. nota pro-forma Avv. Liguori;
17. libretto auto;
18. estratto conto Carta Prepagata.

## ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 14/2019.

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott. Domenico Perugino

info@molissoepartners.it

molissoepartners.it





**Studio Legale**  
**RICCI LIGUORI & PARTNERS**  
**Avvocato**  
C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)  
Tel./Fax 081 8855399

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZ. FALLIMENTARE**

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL**  
**CONSUMATORE N. 1/2022**  
**MODIFICHE AL PIANO**

Per **BUONICONTRO Aldo** (C.F. BNNLDA73E02F839D), e  
**MAZZUOCOLO Giovanna** (C.F. MZZGNN74A51G812H),  
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Liguori (C.F.  
LGRCLD85L18A509F),

*con l'ausilio*

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di  
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei  
Commercialisti di Nola, il Dott. Domenico Perugino

**premessi che**

**1.** Con provvedimento del 11.04.2023 il Giudice Delegato  
concedeva termine di 30 giorni affinché i ricorrenti apportassero  
alla proposta i seguenti correttivi:

- *previsione del soddisfacimento del creditore ipotecario in  
misura integrale o, perlomeno, non inferiore al valore di  
mercato del bene ex art. 67 comma 4 CCI;*
- *previsione del pagamento, secondo l'ordine delle cause di  
prelazione, dell'importo preventivato quale compenso  
dell'OCC da corrispondere in prededuzione nella misura  
massima del 50% dell'importo ancora dovuto, mentre il  
saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della  
procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione  
da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal  
medesimo compiuta.*

Tutto quanto ciò premesso BUONINCONTRO Aldo e  
MAZZUOCOLO Giovanna, alla luce dei rilievi formulati dal  
Giudice, presentano la presente proposta di ristrutturazione dei  
debiti:



**Studio Legale**  
**RICCI LIGUORI & PARTNERS**  
**Avvocato**  
C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)  
Tel./Fax 081 8855399

**ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA**

L'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- €. 500,00 mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 260 rate, per un importo di €. 130.000,00 (13 rate mensili per 20 anni). La rata di dicembre deve intendersi doppia.

**CLASSI DI CREDITORI E PERCENTUALE DI**  
**SODDISFAZIONE**

**PREDEDUZIONE**

- **100% del credito** in favore di Avv. Claudio Liguori per €. 4.801,94;
- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 7.846,25 (di cui solo il 50% da pagare prima della completa esecuzione del piano).

Per un importo complessivo di **€. 12.648,19.**

**IPOTECA**

- **100% del credito** in favore di INTESA SANPAOLO per €. 102.027,60.

Per un importo complessivo di **€. 102.027,60.**

**CHIROGRAFO\***

- **17,51% del credito** in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per **€. 11.198,53;**
- **17,51% del credito** in favore di REGIONE CAMPANIA per **€. 96,50;**
- **17,51% del credito** in favore di INAIL per **€. 96,51;**
- **17,51% del credito** in favore di COMUNE DI NAPOLI per **€. 465,25;**
- **17,51% del credito** in favore di COMUNE DI ACERRA per **€. 60,38;**
- **17,51% del credito** in favore di COMUNE DI PORTICI per **€. 48,03;**



**Studio Legale  
RICCI LIGUORI & PARTNERS  
Avvocato**

C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)  
Tel./Fax 081 8855399

- **17,51% del credito** in favore di CCIA DI NAPOLI per €. **27,69;**
- **17,51% del credito** in favore di PREFETTURA DI NAPOLI per €. **14,87;**
- **17,51% del credito** in favore di GDP DI NAPOLI per €. **18,52;**
- **17,51% del credito** in favore di TRIBUNALE DI NOLA per €. **50,04;**
- **17,51% del credito** in favore di IFIS per €. **2.945,62;**
- **17,51% del credito** in favore di ITACAPITAL per €. **285,89.**

Per un importo complessivo di €. **15.307,83.**

\* i crediti privilegiati in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, sono stati degradati a chirografo in quanto in caso di liquidazione ex art. 268 D.Lgs. 14/2019, la somma ricavabile dalla liquidazione dell'immobile di proprietà andrà integralmente assegnata al creditore ipotecario. Come esposto a pag. 9 del presente ricorso, la quota di reddito liquidabile è pari a €. 0,00 e pertanto i privilegiati nulla ricaverrebbero dalla liquidazione controllata del Patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il ricorrente provvederà a pagare la somma di €. 500,00 mensili.

**PREDEDUZIONE (Avvocato + acconto OCC del 50%)**

Avv. Claudio Liguori	OCC	N. Rata
275,18	224,82	1-13
137,59	112,41	14-21
123,87	101,20	22
<b>4.801,94</b>	<b>3.923,1</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>3</b>	<b>E</b>

**IPOTECA**

<b>INTESA</b>	<b>N. Rata</b>
---------------	----------------



**Studio Legale  
RICCI LIGUORI & PARTNERS**

**Avvocato**

C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)  
Tel./Fax 081 8855399

<b>SAN PAOLO</b>	
250	14-21
274,94	22
500	23-221
252,67	222
<b>102.027,60</b>	<b>TOTALE</b>

**CHIROGRAFO**

<b>CREDITORE</b>	<b>RATA 222</b>	<b>RATA 223- 252</b>	<b>RATA 253</b>	<b>TOTAL E</b>
<b>IFIS (cessionaria Compass)</b>	47,54	96,11	14,78	<b>2.945, 62</b>
<b>ITACAPITAL (cessionaria Findomestic)</b>	4,61	9,33	1,43	<b>285,89</b>
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE*</b>	195,18	394,56	60,66	<b>12.092 ,70</b>

**SALDO OCC**

<b>OCC</b>	<b>N. Rata</b>
423,13	253
500	254-260
<b>3.923,1</b>	<b>TOTAL</b>
<b>3</b>	<b>E</b>

Tutto quanto ciò premesso, si insiste nella richiesta di omologa del piano.

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

Avv. Claudio Liguori



-13/2023  
RISTRUTTURAZIONE DEI  
DEBITI DEL  
CONSUMATORE

Sent. n. 73/2023 pubbl. il 21/07/2023  
Rep. n. 88/2023 del 21/07/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOLA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 1-1/2022

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 1-1/22 promosso da Buonincontro Aldo (BNNLDA73E02F839D) e Mazzuocolo Giovanna (MZZGNN74A51G812H), rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Liguori ed assistiti dall'occ dott. Domenico Perugino;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato in data 31.10.2022 Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI così come presentato ovvero, in subordine, la conversione in procedura di concordato minore, previa concessione di termine per integrazione della domanda.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 180.816,09, hanno proposto un piano di ristrutturazione che garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 130.000,00, derivante dal versamento di rate mensili di € 500,00 (con rata doppia il mese di dicembre) per una durata complessiva di circa 20 anni (260 rate).

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 41,81%; quanto, poi, ai crediti privilegiati in favore di Agenzia delle Entrate, essi risultano degradati al chirografo in quanto in caso di liquidazione ex art. 268 CCI il ricavato della stessa andrà esclusivamente in favore del creditore ipotecario.

Con decreto depositato in data 16.11.2022 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna, ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto*



*siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:*

*a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;" e disponendo che "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie".*

Con ricorso depositato in data 2/1/2023, i ricorrenti, alla luce delle osservazioni presentate da taluni creditori, hanno proposto modifiche al piano, di talchè il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, "ritenuto opportuno disporre la comparizione delle parti ai fini della risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, preliminarmente all'eventuale omologa del piano ex art. 70 comma 7 CCP", ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 21/2/2023.

All'esito dell'udienza di comparizione parti, il giudice, tenuto conto della posizione espressa dal creditore ipotecario Intesa San Paolo il quale ha precisato il proprio credito quantificandolo in € 102.027,60 (a dispetto del minore riconoscimento in piano per € 80.859,43), "considerato che, nel caso di specie, il bene immobile su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario Intesa SanPaolo non è oggetto di alcuna procedura esecutiva e, pertanto, al fine di garantire il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCI, al creditore munito di privilegio deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato così come oggetto di stima; considerato che, di contro, i ricorrenti hanno applicato sul valore di stima dell'immobile, pari ad € 143.260,00, una indebita decurtazione di valore che tiene conto di due possibili ribassi del 25%, ritenuti tipici del mercato delle vendite esecutive immobiliari ma non compatibili con il menzionato vaglio di ammissibilità, che, nel caso di bene non esecutato, àncora il valore del "ricavato in caso di liquidazione" al "valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC", ha invitato i ricorrenti e l'OCC ad integrare il piano di ristrutturazione con la previsione: 1) del soddisfacimento del creditore ipotecario in misura integrale o, perlomeno, non inferiore al valore di mercato del bene ex art. 67 comma 4 CCI; 2) del pagamento, secondo l'ordine delle cause di prelazione, dell'importo preventivato quale





compenso dell'OCC da corrispondere in prededuzione nella misura massima del 50% dell'importo ancora dovuto, con riconoscimento del saldo del compenso all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta.

Con ricorso depositato in data 2/5/2023 i ricorrenti hanno modificato la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, confermando la corresponsione di un importo totale di € 130.000,00 derivante dal versamento di nn. 260 rate da € 500,00 (con rata doppia il mese di dicembre), ma modificando le precedenti soglie di soddisfacimento dei creditori. Più nello specifico, hanno previsto: 1) il pagamento integrale dei creditori prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito i ricorrenti); 2) il pagamento integrale del creditore ipotecario nei termini precisati da quest'ultimo (€ 102.027,60); 3) il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 17,51%; 4) quanto, poi, ai crediti privilegiati in favore di Agenzia delle Entrate, degradazione al chirografo in quanto in caso di liquidazione ex art. 268 CCI il ricavato della liquidazione dell'immobile gravato da ipoteca andrà esclusivamente in favore del creditore ipotecario.

Con decreto depositato in data 23/5/2023 il giudice, dott.ssa Rosa Napolitano, esaminato l'atto di modifica del piano e l'integrazione della relazione particolareggiata, *"ritenuta l'opportunità, alla luce delle modifiche apportate al piano in conformità alle disposizioni giudiziali, di disporre la comparizione delle parti, previa comunicazione alle stesse della proposta e del piano così come integrati dai ricorrenti"*, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 20/6/2023, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza, del piano e della proposta integrati in conformità alle disposizioni giudiziali.

All'udienza del 20/6/2023 il giudice, tenuto conto della mancanza di opposizioni o contestazioni da parte dei creditori, non comparsi all'udienza, insistendo i ricorrenti nell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come integrato in data 2/5/2023, ha riservato la decisione.

2. Il piano proposto da Buonincontro Aldo e Mazzuoccolo Giovanna può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 16/11/2022; ed invero, non osta alla qualificazione degli istanti come consumatori la circostanza che parte dell'esposizione



debitoria di Buonicontro Aldo sia maturata nell'ambito dell'esercizio della sua attività di impresa, di fatto cessata dal 2018. Vale, sul punto, richiamare la giurisprudenza di merito maturata in seno alla l. 3/2012, che ha ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista (ovverosia sia di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale, non risultando inficiata la qualifica di consumatore allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Grosseto 22 giugno 2021). Va, altresì, richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato di non condividere l'opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto della nozione di consumatore, che circoscriverebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività di impresa o professione, neanche in parte; il richiamo della legge, invero, è più alla qualità dei debiti da ristrutturare che non all'attività svolta dal soggetto proponente, per cui non vi sono margini per escludere dall'accesso al piano tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle (cfr. in tal senso Corte di Cassazione 1896/2016). Nel caso di specie, Buonicontro Aldo non svolge più alcuna attività imprenditoriale (svolgendo attività di lavoro dipendente presso la GRIMALDI EUROMED a far data dal 5/10/2020) e l'indebitamento oggetto di composizione è composto per la maggior parte da debiti di natura personale;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, atteso che: i ricorrenti risultano comproprietari di un bene immobile gravato da ipoteca sito in Acerra al Corso Italia 197, avente un valore di stima di circa € 143.260,00; Mazzuoccolo risulta proprietaria di un bene mobile registrato particolarmente vetusto (automobile tipo Hyundai modello Atos prime, targato CH248PF) e quote immobiliari di irrisorio valore, la cui liquidazione appare antieconomica, mentre Buonicontro percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente di circa € 2.300,00; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 3 membri) per un importo pari ad € 1.800,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 201.984,26;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;



- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *"ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte"* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non



venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nella crisi del settore dell'artigianato che ha inciso negativamente sull'attività imprenditoriale svolta dal Buonincontro con la sua impresa individuale Impiantistica Futura di



Sent. n. 73/2023 pubbl. il 21/07/2023  
Rep. n. 88/2023 del 21/07/2023

Buonincontro Aldo, portandola alla cessazione ed alla cancellazione dal registro delle imprese in data 28.09.2018. Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“la progressiva perdita di reddito legata al periodo di crisi della propria ditta individuale era impreveduta ed imprevedibile. Questo consente di poter evidenziare che il sig. Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni ludici. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita”* (cfr. relazione particolareggiata OCC integrata, pag. 12).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da essi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla durata quasi ventennale del piano, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.



La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "*second chance*", ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta

necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 9 CCI al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCI.

3. Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

**P.Q.M.**

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Buonincontro Aldo e Mazzuocolo Giovanna;
- dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- onera l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;





Sent. n. 73/2023 pubbl. il 21/07/2023  
Rep. n. 88/2023 del 21/07/2023

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara chiusa** la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 20.07.2023

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*

